

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17722-2016 proposto da:

M.A., M.G., MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ZAULI, MENOTTO ZAULI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 2, presso lo studio dell'avvocato BARBARA LUPPINO, rappresentata e difesa dall'avvocato LEOPOLDO MISEROCCHI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

ALLIANZ SPA, B.P.P., N.A., B.N., N.V., A.S.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1975/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

Svolgimento del processo

M.G., M.A. e Ma.Gi. convenivano in giudizio B.P., B.N., N.A. e la Milano Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni, "iure proprio" e "iure successionis", subiti a seguito della morte di M.M., di cui erano eredi i primi due quali figli e la terza quale vedova, in occasione di un sinistro stradale occorso tra l'auto guidata dal suddetto deceduto e quella condotta da B.F., anch'egli morto a causa dello stesso incidente e di cui, a loro volta, erano eredi i primi due convenuti, evocati in lite insieme alla proprietaria del mezzo antagonista e alla società che assicurava quest'ultimo.

Intervenivano in giudizio N.V. e A.S., svolgendo domanda risarcitoria insieme a quella introdotta, in via riconvenzionale, dagli originari convenuti, con assicuratrice Allianz s.p.a..

Il tribunale accertava la concorrente e conducenti, con pronuncia confermata dalla corte di appello che, in particolare, rilevava come M.M. aveva omesso di dare la precedenza a B.F. pur avendo avuto la possibilità di avvistarlo, mentre quest'ultimo aveva superato largamente il limite di velocità consentito. Aggiungeva la corte territoriale che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale operata, in favore degli originari attori, dal tribunale, era condivisibile, registrando, in specie, un minimo scostamento negativo dai minimi delle c.d. tabelle milanesi, del 2013, applicabili al momento della pubblicazione della decisione di primo grado e superandoli, di poco, rispetto a quelli delle tabelle, del 2011, applicabili sia al momento del pagamento degli acconti, quindi soddisfattivi, offerti dalla società di assicurazione, sia al momento del trattenimento in decisione in prime cure. Dava altresì atto dell'intervenuta transazione sulla domanda riconvenzionale e degli intervenuti.

Avverso quest'ultima decisione ricorrono per cassazione M.G., M.A. e Ma.Gi., formulando sette motivi.

Resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a.

Le parti hanno depositato memorie.

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 140 e 141 C.d.S., poichè la corte di appello avrebbe errato nell'omettere di rilevare che, nel caso, la velocità spropositatamente elevata del mezzo condotto dal B., accertata in 125/135 km/h a fronte di un limite di 70 km/h, aveva evidentemente impedito al M. di evitare l'impatto, che avrebbe dovuto dunque essere correlato alla colpa esclusiva del primo conducente.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 e 1226 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel violare, con criterio personalizzato spurio a svantaggio del danneggiato, i minimi delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale del 2013, applicabili al momento della decisione, a fronte della carenza di allegazione e prova di ragioni esplicative di tale deroga.

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell'omettere di attribuire il dovuto valore probatorio alla specifica, e duplice, consulenza tecnica di parte redatta da uno psichiatra per attestare, all'esito di un'apposita consulenza di ufficio che invece non era stata ammessa, il disturbo post traumatico da stress cronico di Ma.Gi., e il disturbo dell'adattamento con umore depresso e andamento cronico quanto ad M.A..

Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in uno all'omessa motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato dando per contestati fatti in realtà pacifici, quali quelli attestati dalla suddetta consulenza di parte sui danni psichici.

Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell'escludere il danno c.d. catastrofe posto che M.M. sopravvisse cinque ore dopo l'incidente fino al decesso, la maggior parte delle quali, come rilevato dallo stesso collegio di merito, in stato di sostanziale lucidità e coscienza.

Con il sesto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell'omettere di rilevare che un soggetto vigile e cosciente, che si trova in un letto di ospedale a seguito di un gravissimo incidente stradale, non potrebbe che avere consapevolezza della drammatica fine.

Con il settimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell'omettere di dare autonoma rilevanza, nella liquidazione del pregiudizio subito dai congiunti, al danno morale.

2. I motivi di ricorso vanno scrutinati secondo l'ordine logico funzionale alla loro delibazione.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.

La corte di appello ha rilevato che:

- a) il B. aveva proceduto a 125/135 km/h in un tratto di strada soggetto al limite di 70 km/h, concausando colposamente il sinistro;
- b) il M., in condizioni di luogo e di tempo che permettevano una piena visibilità, pur potendo avvistare il mezzo antagonista, ometteva di dare la dovuta precedenza, concausando con pari colpa l'incidente.

A fronte di tale accertamento la censura si risolve in un tentativo di rilettura istruttoria come tale inammissibile in questa sede, affatto riferibile alle dedotte violazioni di legge.

2.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

La corte di appello ha fatto corretta applicazione del condivisibile principio secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass., 06/08/2015, n. 16552). Con la conseguenza che, in assenza di documentazione clinica e farmacologica sulle patologie, la sollecitata consulenza

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

medica di ufficio acquisiva l'inammissibile carattere esplorativo rilevato dalla decisione di seconde cure.

Inoltre, la corte di appello (pag. 11, terzo capoverso, della sentenza impugnata) ha contestualmente aggiunto, senza che tale profilo risulti specificatamente censurato, che "le parti non avevano nemmeno allegato puntuali deduzioni probatorie a riscontro dei disturbi allegati", posto che le stesse perizie di parte "erano fondate unicamente sulle allegazioni delle interessate".

Posta tale valutazione delle risultanze istruttorie, propria del giudice di merito, i ricorrenti ne chiedono sostanzialmente, anche in questo caso, una diversa, non innestabile nel presente giudizio, come logico, neppure interponendo l'ipotesi di una violazione del regime delle presunzioni che, nel perimetro ricostruito, si rivela assente.

Va ribadito che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiamati dai ricorrenti, opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940).

Ora, nella fattispecie, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per un verso si applica la riformulazione limitativa disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per altro verso, e prim'ancora sul piano logico, il vizio di motivazione risulta indeducibile sussistendo una c.d. doppia conforme a mente del diverso limite di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis" (Cass., 18/12/2014, n. 26860 e succ. conf.), e non avendo il ricorrente dimostrato che vi siano motivazioni differenti sottese al rigetto della domanda coinvolta (Cass., 22/12/2016, n. 26774), e anzi essendo stato affermato dalla corte territoriale che, pure al riguardo, sono le medesime (pag. 11, primo capoverso).

La prospettazione del vizio motivazionale - mescolata alle sopra descritte violazioni di legge e peraltro non meglio specificata - è quindi inammissibile.

Nè risulta, come pure ipotizzato, alcuna violazione del riparto dell'onere della prova. A quest'ultimo riguardo è opportuno rimarcare che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35). Profilo che, per quanto visto, nella fattispecie deve escludersi.

2.2.1. I ricorrenti sostengono poi, secondo quanto anticipato, che le allegazioni presenti nella consulenza di parte non erano state contestate come invece erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, e trascrive una "comparsa responsiva avversaria" che evidenzerebbe quanto prospettato.

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

Tale censura è inammissibile posto non è dato capire a quale soggetto processuale tale parte di comparsa si riferisca esattamente, e se, come invece dedotto nel controricorso, tali contestazioni emergessero nelle memorie assertive ex art. 183 c.p.c., comma 5. Con conseguente difetto di autosufficienza ossia di specificità della censura medesima.

2.3. Il quinto e sesto motivo, da scrutinare unitariamente perchè connessi, sono inammissibili.

La corte di appello ha ritenuto non provato che nelle cinque ore tra il ferimento e il decesso, M. fosse stato consapevole della sua fine. E ha così concluso rilevando dettagliatamente che dapprima egli era vigile ma non in grado di ricordare l'accaduto; poi che, ricoverato in terapia intensiva, benchè cosciente tendeva ad assopirsi; in seguito, che fu subito intubato e sottoposto a sedazione, con condizioni andate velocemente a peggiorare senza che vi fossero segni indicatori di una sua effettiva e cosciente percezione di quanto stavano ponendo in essere i sanitari. L'ultimo riscontro di una forma di colloquio tra medici e paziente risale al momento del ricovero in terapia intensiva.

A fronte di una tale ricostruzione in fatto, è anche qui chiaro che le censure mirano solo, e ancora una volta, a un'inammissibile rivalutazione della prova della consapevolezza della fine, necessaria alla liquidazione del danno in parola (cfr., Cass., 13/06/2014, n. 13537).

2.4. Il secondo e settimo motivo di ricorso, anch'essi soggetti a esame congiunto per i profili di reciproca connessione, sono fondati per quanto di ragione.

La corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dovendo essere unitaria la liquidazione del danno non patrimoniale, sarebbe stata condivisibile l'omessa considerazione distinta del danno morale, fermo che il tribunale aveva senz'altro tenuto conto della richiamata sofferenza derivata dalla morte del congiunto.

2.4.1. Sul punto deve rilevarsi quanto segue.

Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").

La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. "dinamico-relazionale".

In questo senso, per necessaria completezza esplicativa, va nuovamente sottolineato che ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).

In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).

La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766).

2.4.2. Posto quanto sopra, è evidente che, nella fattispecie qui in scrutinio, la corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, per un verso ha correttamente escluso che emergessero irripetibilità relazionali tali da personalizzare la liquidazione fuori dal perimetro tabellare; per altro verso, invece, ha male interpretato la giurisprudenza sull'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, omettendo di dare distinta considerazione e valutazione al danno morale inteso come sofferenza interiore che si affianca alla lesione fisio-relazionale, finendo per comporre il danno alla persona da liquidare unitariamente tanto quanto compiutamente.

2.4.3. In conseguenza della suddetta conclusione, la complessiva e appunto unitaria liquidazione del danno andrà completata, alla luce delle tabelle milanesi del 2013, applicabili al momento della pubblicazione della decisione del tribunale così come al momento della decisione della corte di appello.

Sul punto va rilevato che:

a) è pacifico, e accertato dalla sentenza qui impugnata (pag. 9 e relativa nota 1), che le tabelle del 2013 hanno incrementato i valori rispetto a quelle del 2011 applicate dal tribunale, sicchè può dirsi rispettato il requisito di autosufficiente specificità della censura al riguardo (che altrimenti avrebbe dovuto dimostrare nello stesso motivo tale aspetto e la correlativa sussistenza dell'interesse: cfr. Cass., 11/10/2016, n. 20381, pag. 4);

b) è vero che il sopravvenire dei nuovi valori tra il trattenimento in decisione e la pubblicazione della decisione non giustifica, di per sè, un'illogica retrocessione della dinamica processuale della fase decisoria (Cass., n. 20381 del 2016, cit., stessa pagina, che esclude, perciò, in sede di appello debba riconvocarsi la camera di consiglio);

c) com'è vero, al contempo, che, fino quando penda il giudizio, il rapporto giuridico su cui interviene la liquidazione non può dirsi esaurito, ossia, appunto, definito (Cass., 20/10/2016, n. 21245, punto 5.2., pag. 7, che in questa chiave valorizza le tabelle intervenute nelle more del termine per impugnare);

Avv. Adriano Cortellessa

Via Fonte Veneziana,6-52100 Arezzo
Tel./ Fax 0575 27003

Via Aureliana,25 – 00187 Roma
Tel./ Fax 06.42010698

info@studiolegalecortellessa.it

info@pec.studiolegalecortellessa.it

d) dovendo procedersi a nuova liquidazione che tenga unitario ma specifico conto della sofferenza morale, dovrà pertanto farsi applicazione delle tabelle del 2013, con conseguente giudicato interno e vincolo, sul punto, per il giudice del rinvio;

e) essendo stato accertato (pag. 9 della sentenza di appello) che sono stati pagati acconti, la complessiva liquidazione, ancora "sub iudice", dovrà avvenire poi: 1) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; 2) detraendo l'acconto dal credito; 3) calcolando gli interessi compensativi, quale componente necessaria della domandata liquidazione (Cass., 15/02/2017, n. 4028; qui, peraltro, risulta già accordata sin dalle prime cure: pag. 6 della sentenza di appello), individuando quindi un saggio scelto in via equitativa, e applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass., 20/04/2017, n. 9950 e succ. conf.).

Consegue l'accoglimento per quanto di ragione.

P.Q.M.

La Corte accoglie secondo e settimo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte di appello di Milano perchè, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2018